www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Resta comunque un dubbio: ma perché i manufatti abusivi non vengono sequestrati allo stato di cantiere per impedire che divengano poi costruzioni da demolire?

ABUSIVISMO EDILIZIO. L'ILLEGALITA' DI MASSA DIVENTATA DIRITTO ACQUISITO E DIFESA ANCHE CON GLI ATTACCHI ALLA POLIZIA: IL FALLIMENTO TOTALE DELLA POLITICA DI TUTELA DEL TERRITORIO

Editoriale
di Maurizio Santoloci

DOCUMENTI
2010
INformazione

Abusivismo edilizio. Le immagini che abbiamo visto in questi giorni sono l'icona inequivocabile del fallimento totale della politica di tutela del territorio del nostro Paese.

L'illegalità di massa è diventata diritto acquisito. Da difendere con forza e tutti insieme, anche attaccando addirittura le forze di polizia che devono eseguire gli ordini di abbattimento dopo sentenze passate in giudicato per abusivismo edilizio.

Nel campo ambientale quando l'illegalità diventa plurima e diffusa, ed addirittura di massa, si perde la percezione della violazione di legge e, poiché così fan tutti, quel modo di agire diventa ordinario e sostanzialmente legale. L'antigiuridicità del comportamento viene meno. Così fan tutti, e dunque la cosa assume un carattere di apparente legalità.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Non solo, ma il fatto da isolatamente illegale diventa problema collettivo ed assume – dunque - i contorni del caso politico, sociale, economico; e non si discute più se è stata violata la legge e se è nata una radicata cultura di illegalità all'interno del territorio, ma l'asse di discussione paradossalmente si sposta sull'azione di coloro che, leggi alla mano, vorrebbero riportare la legalità nel profondo tessuto della illegalità stratificata. Quasi che fossero loro i cattivi e quelli da censurare, e chi ha fatto della violazione delle norme uno stile di vita, le vittime da difendere.

L'illegalità di massa, che fa perdere al comportamento *contra legem* il carattere della antigiuridicità, non è diffuso soltanto nel campo dell'abusivismo edilizio e vincolistico, ma è tipico di molti altri settori del diritto ambientale. Si pensi, ad esempio, ad alcune diffuse radicate teorie che vogliono determinate tipologie di rifiuti (soprattutto liquidi) equiparati ad acqua fresca benedetta, e quindi da trasportare e spargere sui terreni al di fuori di ogni regola giuridica inerente la disciplina dei rifiuti. Anche in questo caso, dato che gran parte degli operatori interessati si comportano in questo modo, è nata una radicata e diffusa convinzione che tutto questo, profondamente illecito, in realtà è assolutamente normale e legale. A tal punto che di questo assurdo principio si sono convinti perfino molti organi di polizia statale e locale e molti pubblici amministratori.
Andare in questi settori a sostenere il contrario, e cioè che tali liquami rientrano perfettamente nella disciplina rifiuti e che dovrebbero rispettare (almeno) le più importanti e basilari regole in materia di trasporto e recupero/smaltimento, significa attivare una vera e propria battaglia culturale e sociale, che al momento non sfocia nello scontro fisico esclusivamente perché in quel campo non ci sono case abusive da abbattere, ma soltanto steccati ideologici da demolire in seminari e convegni dove la veemenza si sfoga, almeno per il momento, soltanto a parole e prese di posizione di bandiera, senza ancora venire alle mani.

Ma per l'abusivismo edilizio questo processo ha raggiunto, invece, ormai l'apice estremo, credo assolutamente irreversibile. Perché in questo settore gli interessi sono molto più forti e penetranti, perché ci sono intrecci inevitabili con la criminalità associata ed organizzata nel ciclo abusivo del cemento, ma soprattutto perché vi è una storica tendenza alla tolleranza dell'edilizia illegale; tolleranza che è diventata cultura e – per certi versi – perfino ideologia sociale e politica.

Da decenni le leggi in materia edilizia vincolistica sono di fatto disapplicate, o applicate in molto manicheo, fino al punto di causarne l'estinzione per desuetudine. Il caso della normativa sui vincoli paesaggistici-ambientali è da manuale. La famosa "Legge Galasso", che poteva costituire veramente una svolta per la tutela del territorio - essendo una legge/quadro contenitore in grado di tutelare realmente la nostra crosta terrestre da ogni forma di attacco abusivo - proprio per questo motivo è stata in tutti i modi destinataria di ostilità, distorte interpretazioni ma soprattutto di disapplicazione diffusa e continuativa.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Basti pensare, ed è un dato storico oggettivo incontestabile, allo scandaloso sistema delle ex concessioni in sanatoria in area vincolata che - al tempo - erano nettamente proibite sia della legge che dalle ripetute sentenza della Corte di Cassazione e perfino della Corte Costituzionale.

Ebbene, nonostante questi divieti radicali, per anni ed anni sono state puntualmente rilasciate ex concessioni in sanatoria in aree vincolate, così legittimando abusi imperdonabili realizzati su quanto di più bello e fragile il nostro territorio presentava, ed incoraggiando chiunque volesse gettare cemento selvaggio sugli angoli più belli ed intatti del nostro Paese. Con la certezza non solo dell'impunità assoluta, ma anche del godimento a tutti i costi del frutto della propria azione sfacciatamente illegale. Su alcune inserzioni pubblicitarie sui giornali la violazione di legge è stata un plusvalore economico: l'aspetto che la casa era "sul mare" (e cioè in palese violazione della fascia di rispetto di legge) era ben sottolineato come incentivo all'acquisto. Ed ancora, le commissioni urbanistiche integrate, che di fatto hanno abolito la legge sui vincoli, sostituendo il nullaosta paesaggistico, atto formale perfetto ed impugnabile, con un esperto in materia ambientale che ha rilasciato un "parere" (che poteva anche essere disatteso) e dunque - di fatto - azzerando completamente tutta la complessa procedura in materia di rilascio del nullaosta preventivo e successiva ex concessione urbanistico-edilizia. Fino alla incredibili ex concessioni in aree vincolate rilasciate da organi che evidentemente non avevano mai ricevuto la Gazzetta Ufficiale con la pubblicazione della Legge Galasso e che – dunque – semplicemente la ignoravano: i famosi "abusi edilizi in bianco". Tre capisaldi della disapplicazione strisciante ultradecennale della legge, che alla fine ha fatto scempio prima della norma e poi del territorio. I risultati sono oggi sotto gli occhi di tutti. Da quei semi che pianta poteva crescere rigogliosa, se non quella cannibale dei mangiatori di terra che stiamo vedendo oggi?

Su un altro fronte, per decenni chi doveva vigilare sulla corretta gestione del territorio e sul rispetto delle regole in materia urbanistico edilizia, mentre gli abusivisti gettavano tonnellate di cemento armato illegale su coste e montagne pregiate, impiegavano il loro tempo a dibattere su competenze e contro-competenze, per dichiararsi legittimati o meno a fare questo o controllare quell'altro, a discutere su chi incombeva un obbligo di legge e su chi invece ne era esente, a disquisire se una prassi o una procedura poteva essere attuata oppure era facoltativa. Per questo non sono competente io, ma è competente quell'altro. Tutto sul filo del rasoio di interpretazioni sottili di leggi, codici e circolari, regolamenti e manuali. Ancora oggi c'è chi in assisi seminariali e convegnistiche, invece di organizzare un'attività seria ed efficace e penetrante contro l'abusivismo edilizio, perde il proprio tempo a discutere se il sequestro dei cantieri è obbligatorio o facoltativo, se devo farlo io o deve farlo quell'altro, se spetta alla polizia giudiziaria o al magistrato, se invece spetta al Comune e perché devo farlo io se invece deve farlo quell'altro che a sua volta non ci pensa neppure perché crede (o fa finta di credere) che spetta ancora ad un altro. E così via – da sempre – in una girandola senza fine di rimbalzi di presunte incompetenze, ipotetiche mancanze di funzioni e ruoli, cavillosi geroglifici procedurali a scatola cinese.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Ed ancora oggi c'è chi attiva reflussi incredibili di principi arcaici, come quello in base al quale un cantiere "ultimato" non potrebbe essere più sequestrato. Fesserie di questo genere hanno imperversato in modo trasversale anche presso le pubbliche amministrazioni ed anche dentro le sedi di molti organi di vigilanza, determinando situazioni assurde.

Sul ridicolo presupposto che un cantiere edile abusivo "ultimato" non poteva essere più sequestrato, si è creata una ulteriori prassi illegale sulla già diffusa illegalità. E' stato il trionfo, l'apoteosi del "Codice Così fan tutti…".[1]
Infatti, tutti convinti (controllori e controllati) che il cantiere "finito" era come per magia mitologica immune dal sequestro penale, si è scatenata la corsa degli abusivisti alla cantieristica notturna, in modo che "se lo finisco in poche ore non potranno farmi niente". Ed ecco che sulle coste di notte con le cellule fotoelettriche o a lume di candela si continuava a gettare - in un ciclo ininterrotto - cemento sul cemento per cercare di raggiungere il famoso momento della "ultimazione" del cantiere al fine di esorcizzare i già rari sequestri che - comunque - da quel momento sarebbero stati praticamente impossibili.

Ci sono volute sentenze di Cassazione per dichiarare che questo principio è semplicemente ridicolo. E che anche i cantieri abusivi ultimati possono e devono essere sequestrati (certo, finchè sono ancora cantieri e non dopo anni quando sono abitazioni vissute). Ma esiste ancora oggi qualche inossidabile veterano di tali disquisizioni teologiche che in alcuni convegni spunta all'improvviso e continua a sostenere che, nonostante la base di palese assurdità del concetto ribadita anche dalla Cassazione che ne ha decretato l'infondatezza assoluta, i cantieri edilizi abusivi non possono più essere toccati una volta "ultimati". E per anni si è poi discusso su"quando" un cantiere poteva dirsi "ultimato": gettato il solaio? O i muri perimetrali? O cosa? Abbiamo passato anni a disquisire su queste amenità, mentre l'abusivismo dilagava e spadroneggiava indisturbato.

Ma cosa potevamo aspettarci da questo miscellanea di situazioni intrecciate, se non quello che stiamo vedendo in questi giorni? Con un abusivismo edilizio tollerato, e in qualche modo coccolato a diversi livelli ed in ogni settore, che poi arrivato al punto odierno. A tal punto da essere sfacciato, prepotente e da passare addirittura come vittima rispetto alle forze di polizia e alle Procure che vogliono imporre la legalità. Si sono – in pratica – invertiti i ruoli. E si rischia in questo senso di attirare pure qualche simpatia da parte di alcuni di stampa che vedono soltanto la situazione dalla parte sbagliata, e dunque che rischiano di incorniciare gli abusivisti con l'aureola delle povere vittime di un sistema cattivo e perverso che vuole

[1] "***Il Codice Così fan tutti***" è un marchio ideato da "Diritto all'ambiente" e registrato con il n. TR/2008C000066 presso la Camera di Commercio di Terni da "Diritto all'Ambiente" e tutelato dalla legge sulla protezione dei marchi e del copyright anche in sede penale

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

demolire quattro pareti innocue. Anche perché poi arriviamo a tentare di demolire dopo anni – grazie all'inerzia amministrativa – ed è inevitabile che i cantieri sono diventati case con i letti per gli anziani e le culle dei bambini. Una miscela esplosiva anche a livello mediatico, utilissima per condire la cultura dell'abusivista "di necessità" che è vittima del sistema. Francamente, onore al merito: una strategia trentennale perfetta, che non può che dare gli attuali ottimi risultati a favore dei cultori della illegalità.

È il paradosso dei paradossi. Il fallimento totale di ogni speranza di legalità sul nostro territorio. Raggiunto il punto di non ritorno. Anche perché dall'altra parte ancora in molti stanno pigolando sulle questioni di "competenza"…

Un'ultima riflessione. Mi chiedo da tempo, ma fino a oggi nessuno ha saputo darmi una risposta: perché i cantieri edili abusivi, non sconosciuti ma visibili a tutti (fino al punto di essere comunque documentati in denunce che hanno poi attivato processi), non sono stati (e non sono ancora oggi) sequestrati sul nascere e dunque non è stato impedito (e non viene ancora oggi impedito) all'origine al manufatto abusivo di crescere e diventare tale?
A me sembra che oggi il problema della demolizione esiste per un semplice motivo: le costruzioni illegali sono riuscire a diventare tali e devono essere abbattute. Ma se qualcuno le avesse sequestrate quando ancora erano fondamenta, o addirittura appena iniziato lo scavo delle fondamenta, le costruzioni abusive oggi non esisterebbero, e dunque non ci sarebbe nulla da abbattere. Dato che ci riferiamo ad abusivismo importante, soprattutto in aree vincolate, e non certo a piccole difformità strutturali, questi cantieri sono sempre reato. Ed il codice di procedura penale impone a tutti (sottolineo: tutti, nessuno escluso) gli organi di polizia giudiziaria di impedire che i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze. Dato che i cantieri abusivi importanti sono reati, impedire la prosecuzione del reato stesso significa operare sequestri penali preventivi ad iniziativa della PG in flagranza di reato. Perché questo non è sempre avvenuto fino ad oggi ed il cantiere è diventato manufatto da abbattere?
E – soprattutto – è possibile ripensare alle prassi ed alle procedure e, per i cantieri che verranno attivati domani mattina e colti in flagranza iniziale di reato, procedere subito al sequestro preventivo da parte di qualunque (sottolineo: qualunque) organo di PG che li noti e li accerti? O dobbiamo ancora limitarci a registrare l'abuso e denunciarlo, consentendogli però nel contempo di crescere fino a diventare manufatto ultimato (ed abitato) e poi ritrovarci qui tra due/tre anni a discutere se demolirlo o meno? Quando poi dentro c'è il salotto, il televisore con il digitale terrestre e la stanza per i bambini. Ed il problema da illegale diventa sociale e politico.
Sono decenni che attendo una risposta a questo mio arcaico interrogativo. Inutilmente.

Maurizio Santoloci

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Pubblicato il 2 febbraio 2010

Vuoi esprimere la tua opinione sull'argomento?

Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema?

Scrivi a: *redazione@dirittoambiente.net*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)